



COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO

R.O. n. 8 del 04 maggio 2020

OGGETTO: Misure preventive contro le zanzare (*Aedes albopictus* e *Culex pipiens*) e le malattie trasmesse da vettore – anno 2020.

IL SINDACO

CONSIDERATO che è necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare anche in considerazione del fatto che:

- nel corso dell'estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunya nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre (*Aedes albopictus*);
- nel corso dell'estate 2009 si sono verificati, in otto province del nord Italia numerosi casi di contagio da West Nile Disease (WND), febbre del Nilo, e che tale virus ha quale vettore la zanzara autoctona *Culex pipiens*;
- nel corso dell'estate 2017, come certificato dal ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità (Iss), si è verificata una epidemia di chikungunya in Italia, nella Regione Lazio e nella Regione Calabria.
- è documentata da Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2014) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare (*Aedes albopictus* e *Culex pipiens*) responsabili della trasmissione all'uomo di numerose malattie.
- l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2016 in tema di "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";

VISTA la legge regionale 09 aprile 2015, n. 11: "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTE le circolari del Ministero della sanità n. 13 del 19/07/1991 e n. 42 del 25/10/1993;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale dell'Umbria n. 443 del 09 aprile 2003, n. 543 del 12/05/2004, n. 662 del 112/04/2005, n. 865 del 24/05/2006 e n. 26/03/2007, nonché i relativi Decreti del Presidente della Giunta regionale;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 inerente "Sorveglianza dai casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease";



COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO

R.O. n. 8 del 04 maggio 2020

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità;

PRESO ATTO delle indicazioni tecniche contenute nella deliberazione della Giunta Regionale Umbria n. 1205 del 22/09/2008;

CONSIDERATA l'informativa dell'Organizzazione Mondiale della sanità in tema di "Malattie trasmesse da vettori" emanata in data marzo 2014;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. n. 50 comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

PRESO ATTO della nota della Azienda USL Umbria n.1, Dipartimento di Prevenzione, protocollo n.68885 del 20.04.2020, acquisita al protocollo del Comune di Scheggia e Pascelupo con n. 1832 del 20.04.2020, con la quale si invita l'Amministrazione comunale ad emanare specifica Ordinanza sindacale al fine di assicurare efficaci interventi volti alla prevenzione della diffusione delle zanzare, con particolare riferimento alla zanzara tigre, e delle malattie di origine tropicale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;

ATTESO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente Azienda USL, volta a informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione della Regione Umbria e/o dai Servizi sanitari locali;

CONSIDERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il mese di maggio 2020 ed il mese di ottobre 2020;

1. A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, ecc..., di:

- a. non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b. eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatori, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative) svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;



COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO

R.O. n. 8 del 04 maggio 2020

- c. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi;
- d. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;

2. a tutti gli amministratori di condominio di:

- a. comunicare, entro il 30 di aprile al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.1 via fax allo n. 0755412460; oppure per e-mail zanzara@uslumbria1.it, l'elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente;

3. ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:

- a. provvedere nel caso di impossibilità di procedere ad un idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
- b. comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell'intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.1 via fax al n. 0755412460; oppure per e-mail zanzara@uslumbria1.it, che provvederà ai controlli necessari;

4. ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di:

- a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua;
- b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;

5. a coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di:

- a. svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui; i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.

AVVERTE CHE

- a. la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che



COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO

R.O. n. 8 del 04 maggio 2020

risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- b. la mancata osservanza di tali disposizioni è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

DISPONE CHE

- a. l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Umbria n.1 Servizio Controllo Organismi Infestanti – nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- b. la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e tramite riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte di soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- c. che della presente Ordinanza venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti nel territorio comunale mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e affissione in spazi pubblici del relativo avviso;

COMUNICA

in applicazione del disposto dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di gg. 60 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE INOLTRE

1. Copia della presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di Legge al Corpo di Polizia Municipale (sede), al personale ispettivo del Dipartimento di prevenzione dell' AUSL Umbria n.1 Servizio Controllo Organismi Infestanti, alla Regione Carabinieri Forestale "Umbria" Stazione di Scheggia e Pascelupo - Via delle Brecciaie, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG).
2. di trasmettere per conoscenza la presente ordinanza:
 - alla Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Scheggia e Pascelupo;

Dalla Residenza Municipale, li 04 maggio 2020

IL SINDACO
Fabio Vergari

